
OGGETTO:

Gestione manutentiva delle fontane cittadine, poste in spazi di proprietà e di uso del Comune di Prato. Anni 2019 - 2021 (24 mesi).

Dirigente del servizio: Arch. Riccardo Pecorario

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonella Romani

CIG:

CUP:

Progettista:

Geom. Antonella Romani



Coordinatore sicurezza:

Ing. Francesco Bucciantini



Elaborato B

Capitolato Speciale d'Appalto

Data: dicembre 2018



© Comune di Prato – Servizio Governo del Territorio - è vietata la riproduzione anche parziale del documento.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto e categoria di appartenenza
- Art. 2 - Durata dell'appalto
- Art. 3 - Importo a base di gara
- Art. 4 - Condizioni preliminari - consegna del servizio - riconsegna finale
- Art. 5 - Aggiunta di nuovi impianti
- Art. 6 - Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 7 - Aggiudicazione e modalità stipula del contratto
- Art. 8 - Documenti facenti parte del contratto
- Art. 9 - Interventi di manutenzione extracanonone e manutenzione straordinaria
- Art. 10 - Occupazioni temporanee di suolo
- Art. 11 - Imposta sul valore aggiunto
- Art. 12 - Domicilio dell'appaltatore
- Art. 13 - Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 14 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. 15 - Subappalto
- Art. 16 - Direzione dell'esecuzione da parte dell'appaltante
- Art. 17 - Rappresentante dell'appaltatore su servizio manutentivo - personale dell'appaltatore
- Art. 18 - Elenco nominativo dei prestatori d'opera - obblighi dell'appaltatore
- Art. 19 - Oneri diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 20 - Risoluzione del contratto e recesso
- Art. 21 - Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 22 - Pagamenti in conto e a saldo (*Art. 194 e 195 del dpr 207/2010*)
- Art. 23 - Conto finale ed emissione del certificato di regolare esecuzione
- Art. 24 - Difetti di costruzione e garanzia
- Art. 25 - Definizione delle controversie
- Art. 26 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 27 - Norma di rinvio

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DI APPARTENENZA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività necessarie per la gestione e manutenzione delle fontane cittadine, compresi gli impianti tecnologici, elettrici ed idraulici, posti al loro servizio.

Con il presente affidamento, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni necessarie a mantenere in efficienza e sicurezza, secondo le migliori regole d'arte ed in ottemperanza alla normativa vigente, tutti gli impianti affidati in gestione, riportati nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato.

È inoltre tenuto ad effettuare gli interventi su chiamata organizzando al suo interno un servizio di reperibilità.

Ogni anno dovrà essere inoltrata una verifica degli impianti elettrici a servizio delle fontane, a firma di un tecnico abilitato opportunamente incaricato dall'appaltatore, che certifichi la loro sicurezza. L'onere di tale incarico è compreso nei prezzi a canone previsti in elenco prezzi.

Il servizio oggetto del presente appalto, è analogo, ai sensi dell'Art. 61 co. 3 del DPR 207/2010 alla seguente categoria:

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE – Classe I

Per la natura dell'appalto e degli impianti facenti parte del servizio di manutenzione in oggetto, l'Impresa affidataria dovrà inoltre possedere i requisiti e le qualificazioni per poter operare in "ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento", come previsto dal D.P.R. 177/11 e ss.mm.ii.

Si segnala inoltre che potrebbero essere necessari interventi di tipo elettrico, per i quali la ditta dovrà possedere la necessaria qualificazione per produrre la relativa certificazione; in caso di mancanza di tale requisito la ditta affidataria potrà procedere al subappalto delle lavorazioni suddette.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna come da apposito verbale.

Il contratto potrà essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'esecuzione del contratto potrà essere disposta in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del presente appalto è pari ad € 69 603,00 di cui € 3.743,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico seguente:

Gestione a canone	€ 54 220,00	
Extracanone	€ 11 640,00	
Sommano	€ 65 860,00	
Oneri di sicurezza	€ 3 743,00	
Sommano	€ 69 603,00	€ 69 603,00
IVA al 22%		€ 15 312,66
TOTALE		€ 84 915,66

Per lo svolgimento di tale attività è riconosciuto all'Assuntore **un canone mensile** calcolato in base alla reale consistenza di detti impianti e più precisamente definito nell'Elenco Prezzi allegato.

A seguito di variazioni temporali nell'appalto o di variazioni nel numero degli impianti riportati negli specifici elenchi, o di periodi di fermo dovuti a guasti che superino i 7gg, il compenso verrà calcolato in base al periodo di effettiva gestione dei suddetti impianti.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non rientranti nel canone i prezzi di riferimento saranno quelli dell'ultimo prezzario DEI - Tipografia del Genio Civile. Nel caso che non siano contemplati in tale prezzario potrà essere usato il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana.

Si segnala che eventuali interventi di manutenzione straordinaria di tipo elettrico e/o idraulico andranno certificati ai sensi della L. n.37/08.

ART. 4 – CONDIZIONI PRELIMINARI - CONSEGNA DEL SERVIZIO - RICONSEGNA FINALE

L'appaltatore partecipando alla gara si impegna a prendere in gestione tutti gli impianti e le componenti, senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si trovano e, conseguentemente, ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel presente capitolato e nei suoi allegati progettuali senza riserva alcuna.

L'Amministrazione consegnerà gli impianti con regolare verbale di inizio gestione manutentiva.

Al termine dell'affidamento in questione verrà redatto un verbale di riconsegna. Gli impianti e le componenti di cui al presente appalto andranno riconsegnate in buono stato di conservazione salvo il naturale deperimento causato dal loro utilizzo. Le operazioni di riconsegna e la sottoscrizione del verbale relativo andranno effettuate entro 60 gg dal termine dell'appalto.

ART. 5 – AGGIUNTA DI NUOVI IMPIANTI

Il Comune di Prato si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell'appalto, di escludere temporaneamente o definitivamente dalla gestione manutentiva impianti che, per varie motivazioni, non fossero più di interesse o che dovessero passare ad altri soggetti manutentori, come pure si riserva la facoltà di aggiungerne altri di nuova realizzazione o acquisizione.

La ditta affidataria del Servizio, nel caso di nuovi impianti aggiuntivi, è obbligata ad accettarli. Il nuovo prezzo da concordare andrà individuato tenendo conto dei prezzi relativi ad impianti con caratteristiche simili e sarà assoggettato agli stessi patti, condizioni e ribasso d'asta offerto in sede di gara. L'importo massimo per l'aggiunta di nuovi impianti rientrerà nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione della gestione manutentiva, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal DPR 05.10.2010 n. 207.

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento dei servizi e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione degli stessi, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ STIPULA DEL CONTRATTO

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto sarà quello del prezzo più basso ai sensi Art.95 comma 4 lettera c) del D.Lgs n.50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti dell'Art. 106 comma 12 del D.Lgs n.50/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato ai prezzi unitari, di cui all'Elenco Prezzi Unitari, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Inoltre, detto ribasso percentuale si intende offerto e applicato anche ai prezzi unitari dei bollettini, prezzari e listini occorrenti per la contabilizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e ai sensi dell'Art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- Relazione tecnica;
- Disciplinare tecnico;
- Elenco impianti, Elenco Prezzi e Perizia;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Fascicolo di manutenzione;
- Schema di contratto.

ART. 9 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRACANONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per gli interventi rientranti in questa tipologia verranno utilizzati i seguenti prezzari:

- 1) Prezziario DEI – Tipografia del Genio Civile;
- 2) Prezziario ufficiale del Provveditorato Interregionale delle opere pubbliche per la Toscana e l'Umbria;
- 3) Bollettino ingegneri Regione Toscana;
- 4) Listini prezzi ditte fornitrici dei materiali.

Il ribasso percentuale si intende offerto e applicato anche ai prezzi unitari dei bollettini, prezzari e listini occorrenti per la contabilizzazione degli interventi di manutenzione extracanone/straordinaria escluso gli importi relativi agli oneri di sicurezza.

Sulla manodopera lo stesso ribasso verrà applicato solo sull'utile di impresa e sulle spese generali, pari alla percentuale del 26,50% complessiva. In caso di interventi relativi a voci definite come "opere compiute" dai prezzari di riferimento, il ribasso sarà applicato sull'intera voce del prezzario. I prezzi sulla manodopera si intendono compensativi anche degli spostamenti necessari. Le tempistiche per ciascun intervento saranno contabilizzate, a consuntivo.

Si precisa che i prezzi suddetti saranno ritenuti validi e compensativi anche per interventi di piccole e medie dimensioni.

Gli interventi rientranti nella manutenzione extra canone/straordinaria dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dalla Direzione dell'esecuzione previa trasmissione di specifico preventivo.

ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto non sono necessarie occupazioni temporanee di suolo privato in quanto le aree sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e pertanto immediatamente disponibili e senza vincoli specifici. Tuttavia, trattandosi di spazi aperti al pubblico transito, pedonale e veicolare, sarà necessario che vengano apposte idonee transennature e cartellonistica adeguata.

L'impresa appaltatrice dovrà farsi carico di ottenere le necessarie autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.

ART. 11 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella percentuale del 22%.

Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche da:

- **Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di contratti pubblici, D.P.R. 05 Dicembre 2010 n. 207, per quanto ancora in vigore;**
- **D. Lgs. 18/04/2016 n.50;**
- **Legge 04/08/2006 n. 248;**
- **D.Lgs n.81 del 9/4/2008;**
- **DPR n.177 del 14/09/2011;**
- **LR Toscana 38/2007 e s.m.i, ed il regolamento di attuazione DPGRT 7 agosto 2008 n045/r;**
- **DM 37/2008;**

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, sulla assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.;

b) delle norme relative al lavoro delle donne e dei fanciulli, nonché di quelle inerenti le assunzioni degli operai attraverso gli appositi uffici di collocamento;

c) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare dei dettami INAIL e ASL;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, provinciali, comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo del medesimo servizio, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

e) delle norme generali concernenti l'impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate con decreto 26.2.1936, integrato con la circolare in data 20.11.1936 e successive modifiche ed integrazioni;

f) delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dell'INAIL per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione del servizio manutentivo e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione;

g) delle leggi antimafia 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936, L. 13.08.2010, n. 136, D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e del Regolamento emanato con D.P.R. n. 252/98;

h) della legge 6.11. 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

i) Inoltre, ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26.8.1985:

1) nell'esecuzione del servizio manutentivo che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavori per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

2) L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio fosse ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Prima dell'emissione del primo stato di avanzamento e dello stato corrispondente al finale la ditta dovrà essere in regola con i versamenti all'INAIL ed INPS. In funzione di ciò la direzione dell'esecuzione richiederà l'emissione di apposito DURC.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

ART. 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia pari al 2 percento del prezzo a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell'Art.93 del D.Lgs n.50/2016.

L'importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura massima del 2 per cento del prezzo a base d'appalto. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel presente appalto, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

B) Garanzia Definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, ai sensi dell'Art.103 del D.Lgs n.50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#), del D.Lgs n.50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. L'importo della garanzia è indicato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 93, comma 7](#), del D.Lgs n.50/2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 93, comma 3](#) del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla

data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

C) Ulteriori garanzie

L'appaltatore dovrà costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, ai sensi del medesimo Art.103 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio manutentivo.

E' stabilito che l'importo della somma da assicurare, che copra i danni di cui sopra corrisponda all'importo del contratto comprensivo di IVA.

Occorre inoltre che la polizza garantisca la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 1.000.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 15 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'Art. 105 del D.Lgs n.50/2016.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'Art.105 del D.Lgs n.50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto del servizio di gestione manutentiva.

Il soggetto affidatario del contratto di gestione manutentiva di cui al presente progetto può affidare in subappalto quota parte del servizio in questione alle seguenti condizioni:

- a) previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del D.Lgs n.50/2016.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 30, commi 5 e 6](#) del D.Lgs n.50/2016.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 16 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'APPALTANTE

La stazione appaltante affiderà la Direzione dell'esecuzione del servizio ad un tecnico di propria fiducia, con compiti generali di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal progetto e dal presente capitolato.

ART. 17 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SU SERVIZIO MANUTENTIVO - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Impresa nominerà un Direttore di cantiere, referente del Direttore dell'esecuzione in ordine alla esecuzione a regola d'arte della gestione manutentiva delle fontane consegnate. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dove si svolge il servizio, dietro semplice richiesta verbale del direttore dell'esecuzione assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dell'esecuzione e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la rescissione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

ART. 18- ELENCO NOMINATIVO DEI PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore prima dell'inizio del servizio comunicherà alla Direzione dell'esecuzione l'elenco nominativo degli operai addetti alla gestione manutentiva, fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e la relativa qualifica lavorativa. L'appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte affidatarie di eventuali subappalti.

L'appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008.

ART. 19 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore **tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi a canone o nei prezzari utilizzati per interventi extra canone:**

Oneri Generali

- 1- tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;
- 2- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- 3- la manutenzione e custodia di tutti i materiali a piè d'opera e di tutte le opere eseguite. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, le opere stesse in perfetto stato.

Oneri Amministrativi

- 4- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza;
- 5- la fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dell'esecuzione;
- 6 le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio manutentivo;
- 7- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, ai sensi della L. 38/2008, con la relazione e gli allegati ivi previsti;
- 8- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione del servizio venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dell'esecuzione e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

Oneri di Cantiere

- 9- la completa recinzione del cantiere, quando necessaria, che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E' comunque piena e sola responsabilità dell'impresa appaltatrice assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate;
- 10- apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza;
- 11- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 12- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dell'esecuzione;

13- le spese per lo sgombero del cantiere una volta terminato l'intervento;

14- le spese per le operazioni di consegna del servizio, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dell'esecuzione riterrà opportuni;

15- lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dell'esecuzione di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

16- Ogni anno dovrà essere inoltrata una verifica degli impianti elettrici a servizio delle fontane, a firma di un tecnico abilitato opportunamente incaricato dall'appaltatore, che certifichi la loro sicurezza. L'onere di tale incarico è compreso dei prezzi di elenco.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso in cui ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Oneri tecnici per la gestione della manutenzione:

- creazione di un numero telefonico per interventi di urgenza anche fuori del normale orario di lavoro, compreso giorni festivi;
- creazione di una centrale operativa ubicata ad una distanza dal centro di Prato tale che consenta interventi manutentivi nei tempi stabiliti dal Disciplinare tecnico;
- creazione di ufficio che raccolga le richieste di intervento mediante posta elettronica o mediante l'eventuale utilizzo di un programma denominato FIDIA, se ritenuto necessario da parte del Direttore dell'esecuzione, ed organizzi il conseguente lavoro;
- nomina di un referente che sarà abilitato dal Comune al programma FIDIA, programma indispensabile per la ricezione diretta di richieste di intervento manutentivo;
- nomina di personale in numero adeguato che svolga servizio di reperibilità, per garantire che gli interventi di urgenza di cui sopra vengano risolti, con personale qualificato, entro 2 ore dalla chiamata;
- risoluzione di tutti gli interventi di semplice manutenzione entro 1 gg. dalla ricezione della richiesta inoltrata mediante il programma FIDIA o mediante posta elettronica;
- inoltro di tutte le certificazioni relative alle verifiche sugli impianti elettrici a servizio delle fontane in originale entro 2 mesi dall'inizio della gestione manutentiva. In corrispondenza del pagamento delle rate in acconto e della rata di saldo le certificazioni dovranno essere presenti;
- inoltro delle certificazioni di cui sopra ogni 12 mesi a partire dalla prima;
- ogni altro onere descritto nell'Elenco Prezzi allegato;

Oneri tecnici in caso di interventi di manutenzione straordinaria ed extracanonale:

- rilascio di "dichiarazione di conformità", in ottemperanza alla DPR 37/2008 relativamente agli impianti realizzati o modificati;
- rilascio di dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; detta dichiarazione dovrà elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il n. di omologazione e il termine di validità;
- verifica della equipotenzialità di tutto l'impianto e rilascio di certificazione firmata da un tecnico abilitato.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di sua efficacia nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'Art.108 del D.Lgs n.50/2016.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite da parte dell'appaltatore oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito ai sensi del comma 1 e del comma 2 dell'Art.109 del D.Lgs n.50/2016.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

ART. 22 - PAGAMENTI IN CONTO E A SALDO (Art.194 e 195 del DPR 207/2010)

La contabilità della gestione manutentiva sarà redatta ogni 6 mesi e comunque: al 30 giugno e al 31 dicembre.

Per l'effettuazione dei conseguenti pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dell'esecuzione appositi stati di avanzamento nei quali saranno riportati gli importi a canone ed extracanone della gestione manutentiva effettivamente eseguiti all'atto del loro accertamento, valutati ai prezzi contrattuali.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconti già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le eventuali penalità.

Per l'autorizzazione all'emissione dello stato d'avanzamento l'AFFIDATARIO, dovrà preliminarmente consegnare al Direttore dell'esecuzione la seguente documentazione, di seguito sommariamente elencata al fine di consentire le necessarie verifiche:

- a) richieste di intervento o disposizioni di servizio emesse dalla Direzione dell'Esecuzione;
- b) riepilogo generale degli interventi e delle prestazioni effettuati rientranti nel canone;
- c) elenco dettagliato degli interventi effettuati, suddiviso per fontane;
- d) certificazione annuale di cui al punto 16 dell'Art.18 del presente Capitolato;
- e) eventuali certificazioni obbligatorie (L.37 del 22.1.2008)

La documentazione riportata nei punti a, b e c dovrà riportare la firma del Direttore Tecnico nominato dall'AFFIDATARIO e quella del Legale Rappresentante o suo delegato.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione di detta documentazione la Direzione dell'Esecuzione provvederà alla conferma dell'importo da liquidare dopo aver eseguito le verifiche contabili mediante emissione del relativo certificato da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

L'Amministrazione potrà non accettare lavorazioni non conformi alla migliore regola d'arte e alla legislazione e normative vigenti, interventi non preliminarmente concordati, interventi non corredati delle certificazioni richieste dalle normative vigenti.

La contabilità relativa alla rata di saldo sarà redatta entro 3 mesi dalla termine della gestione manutentiva. Il certificato di Regolare Esecuzione sarà redatto entro 4 mesi dal termine della gestione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 gg. dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

A - Verifiche a campione (vedasi Art. 3 del Disciplinare Tecnico)

La Direzione dell'esecuzione, effettuerà controlli a campione su almeno 3 fontane, a sua scelta ed in contraddittorio con l'Affidatario o suo delegato. Tale procedura riguarderà anche gli eventuali interventi di manutenzione extracanone/straordinaria. *Se dalle verifiche eseguite emergerà la condizione per l'applicazione di detrazioni, le stesse saranno applicate come segue: per gli interventi a canone entro e non oltre la fatturazione semestrale successiva; per gli interventi di manutenzione straordinaria prima della relativa fatturazione.*

B - Contabilità relativa ad interventi extracanone e di manutenzione straordinaria (a misura e/o in economia):

- VERIFICA SUL POSTO: da eseguirsi in contraddittorio, dei lavori relativi alle commesse campionate, per accertare la corretta esecuzione dell'intervento e la corrispondenza quantitativa ed economica alle voci di E.P. di riferimento (Prezziario DEI ecc.).
- RISULTANZE: in relazione agli esiti delle suddette verifiche, verranno esaminate eventuali controdeduzioni dell'Affidatario e successivamente la Direzione dell'Esecuzione comunicherà (con apposito verbale) l'eventuale importo (percentuale) di abbattimento da applicare sul totale della contabilità rimessa.

***Per ogni omesso intervento verrà applicata una detrazione pari a € 50,00 (euro cinquanta/00).
Per ogni intervento ritenuto inefficace, non risolutivo o eseguito in ritardo senza adeguata giustificazione, verrà applicata una detrazione pari a € 50,00 (euro cinquanta/00).***

In relazione agli esiti delle suddette verifiche, la Direzione dell'Esecuzione, dopo aver esaminato le eventuali controdeduzioni dell'Affidatario, nel caso in cui abbia riscontrato inadempienze procederà all'applicazione delle detrazioni sopradescritte. L'entità di tali detrazioni sarà indice della qualità complessiva del servizio erogato dall'Affidatario e pertanto, nei casi di seguito indicati, verrà applicata una detrazione contabile aggiuntiva, adottando il seguente criterio:

1. nel caso in cui l'importo complessivo delle detrazioni applicate durante le operazioni di verifica, risulti **compreso tra il 5% e il 10%** dell'importo complessivo dei canoni campionati, per la **SCARSA EFFICIENZA** riscontrata, **verrà applicata una riduzione del 2% sull'importo totale** della contabilità presentata (al netto della detrazione);
2. nel caso in cui l'importo complessivo delle detrazioni applicate durante le operazioni di verifica, risulti **superiore al 10% e inferiore o uguale al 15%** dell'importo complessivo dei canoni campionati, per la **INEFFICIENZA** riscontrata, **verrà applicata una riduzione del 4% sull'importo totale** della contabilità presentata (al netto della detrazione);
3. nel caso in cui l'importo complessivo delle detrazioni applicate durante le operazioni di verifica, risulti **superiore al 15%** dell'importo complessivo dei canoni campionati, per la **INADEGUATEZZA** riscontrata, **verrà applicata una riduzione del 20% sull'importo totale** della contabilità presentata (al netto della detrazione);

Il perdurare della condizione di inefficienza e inadeguatezza gestionale sarà considerato negligenza grave da parte dell'Affidatario, e potrà costituire motivo di risoluzione del contratto.

ART. 23 - CONTO FINALE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di chiusura dell'affidamento, quale risulta da apposito certificato del Direttore dell'esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione andrà emesso, se non esistono particolari contestazioni entro 4 mesi dalla data di ultimazione completa del servizio appaltato.

ART. 24 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

Valgono le norme contenute negli articoli precedenti del presente Capitolato e quelle del Codice Civile.

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224).

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'Art. 108 del D.Lgs n.50/2016..

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'Art. 34 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145.

ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto delle disposizioni del D.Lgs 9.4.2008 n.81 e successive modificazioni, nonché della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso.

La ditta affidataria del servizio dovrà inoltre ottemperare tutte le disposizioni contenute nella normativa relativa ai requisiti di qualificazione che devono possedere imprese e lavoratori autonomi per poter operare in ambienti definiti "Confinati e/o sospetti di inquinamento", come previsto dal D.P.R. 177/11 e ss.mm.ii.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare Tecnico e dal contratto, si applicano le disposizioni del D.Lgs n.50/2016 e del DPR n. 207/2010 per quanto tutt'ora vigente, e nei limiti di cui all'Art.216, co.4-5-8-14-16-17-19-21-e 26 del D.Lgs n.50/2016 nonché le linee guida dell'ANAC per la parte applicabile.

In caso di contrasto tra le linee guida dell'ANAC e il presente Capitolato, prevalgono le linee guida dell'ANAC.

Firmato da:

ROMANI ANTONELLA

codice fiscale RMNNNL56H41G713Z

num.serie: 19064002867860739984518211866450364280

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 22/05/2018 al 22/05/2021